

**Ufficio Casa**  
Via XXV Aprile n. 30- tel.059/568571-578

**LA RACCOLTA DELLE DOMANDE**  
**per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica**

**SI EFFETTUERÀ:**

**da lunedì 2 settembre**  
**a lunedì 4 novembre**  
**2013**

**le domande si raccoglieranno solo su appuntamento**  
**(anche telefonico)**

.....

**gli appuntamenti potranno essere fissati**  
**rivolgendosi a:**

**UFFICIO CASA – territorio di Soliera**  
tel. 059/568.571- 578  
Via XXV Aprile n. 30 (1° piano)

A norma della Legge regionale 8 agosto 2001 n.24, art.15 e della Delibera del Consiglio Regionale 12 febbraio 2002, n.327 così come modificata e integrata dalla delibera del Consiglio Regionale n.395 del 30.07.2002, possono partecipare i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

#### **A) CITTADINANZA**

- a.1) il cittadino italiano;
- a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286 così come modificata dalla Legge 30 luglio 2002 n.189 art.27, titolare di carta di soggiorno o permesso CE, regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale o di ricevuta che attesti l'avvenuta domanda di rinnovo, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

#### **B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA.**

è richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei seguenti requisiti:

- b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune a cui si presenta la domanda;
- b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda;
- b.3) attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale presso il quale si presenta la domanda;
- b.4) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi negli ambiti di cui ai punti precedenti;
- b.5) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

#### **C) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI**

- c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale relativo al Comune a cui si presenta la domanda, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I calcolata negli ambiti comunali suddetti, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
- c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3.5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune al quale si presenta la domanda, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
- c.3) nei casi in cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;

#### **D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI**

- d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di erp cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di erp;
- d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

#### **E) REDDITO PER L'ACCESSO**

il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni (determina dirigenziale regionale n.7436/2009 così come modificata dalla determina dirigenziale regionale n.8851/2009 e così come prorogate dalla delibera della Giunta Regionale n.428/2012), in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

- e.1) valore ISE. Non deve superare **Euro 34.308,60**. Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a **Euro 35.000**, al lordo della franchigia prevista dal DLgs 109/98 come modificato dal DLgs 130/00, ossia di Euro 15.493,71;
- e.2) valore ISEE. Non deve superare **Euro 17.154,30**.
- e.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;
- e.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni e.2.1) e e.2.2) non sono tra loro cumulabili; i requisiti per accedere all'erp di cui alle lett. a), b), c), d), e), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art.30 L.R.24/2001, in merito al requisito relativo al reddito che non dovrà superare il limite di reddito per la permanenza determinato periodicamente con apposita delibera dalla Giunta Regionale.